UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 05

SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Revisione 01 – Settembre 2022

A cura di:

Ufficio Ambiente e Sicurezza

SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Scopo e campo di applicazione

L'amianto o asbesto è un minerale presente in natura costituito da silicati a struttura cristallina e fibrosa. La bassa conducibilità termica e l'elevata resistenza agli agenti chimici ed alla trazione sono alla base dell'elevato potere isolante e coibentante dell'amianto, per cui fu largamente utilizzato in intonaci, guarnizioni di stufe, pannelli e pavimentazioni, colle e stucchi, coibentazione di tubi, rivestimento di camini, elettrodomestici, tubazioni idriche, materiali isolanti, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, ecc.
L'amianto è pericoloso solo quando le fibre di cui è composto possono essere inalate. Pertanto se l'amianto è COMPATTO non esistono particolari rischi per la salute, se l'amianto è FRIABILE esiste invece il pericolo di inalarne le fibre.
La presente Istruzione Operativa definisce le modalità da seguire **esclusivamente** per la gestione di **campionature derivanti da attività di analisi e piccole apparecchiature** fuori uso contenenti parti in **amianto che risulti compatto, integro e stabile.**
Sono, pertanto, esclusi i materiali contenenti amianto provenienti da attività di cantiere e manutenzione.

Riferimenti

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".
Legge 257 del 27 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che di fatto vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto a decorrere dal 28 aprile 1994.
DM 18 marzo 2003, n. 101 concernente il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93".
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Delibera della Giunta Regionale n. 1690 del 28 giugno 2002, Approvazione di "Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto" (Bollettino Uff. Regione Veneto n. 71 del 23 luglio 2002) – procedura semplificata nota come "Microraccolta della Regione Veneto".

Responsabilità

Il Responsabile della Struttura che ha la necessità di disfarsi di apparecchiature di cui sopra, deve dichiarare (tramite analisi) la presenza di amianto.
Il Responsabile di Struttura, tramite proprio personale adeguatamente informato, formato ed addestrato o tramite ditta specializzata, è responsabile del confezionamento di suddette apparecchiature, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori.

Il Responsabile/Delegato del Deposito Temporaneo è responsabile del corretto smaltimento del rifiuto.

Modalità operative

La Struttura che ha la necessità di disfarsi di piccole apparecchiature fuori uso (isomantelli, retine spargi fiamma, guanti, stufe, muffole, campioni di analisi) contenenti parti in **amianto** che risulti **compatto**, **integro** e **stabile**, deve provvedere a:

- dichiarare (tramite analisi) la presenza di amianto;
- contattare il referente del Deposito Temporaneo dei Rifiuti di afferenza o l'Ufficio Ambiente e Sicurezza per concordare i tempi e le modalità di conferimento e fornire le informazioni in merito alla qualità, quantità e tipologia di materiale;
- confezionare, tramite proprio personale adeguatamente informato, formato ed addestrato i materiali obsoleti suddetti, in sacchi resistenti **da chiudere ermeticamente** operando in conformità a quanto prescritto dalle normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;
- durante le operazioni di manipolazione **NON** si deve in alcune modo danneggiare i materiali contenenti amianto ad esempio con l'utilizzo di attrezzi o utensili;
- conferire il materiale al Deposito Temporaneo dei rifiuti previo accordo con il delegato di afferenza, rispettando i tempi e le modalità concordati;
- il Responsabile/Delegato del Deposito Temporaneo dei Rifiuti provvederà, tramite ditta autorizzata, a gestire le operazioni di smaltimento.

Scheda Riassuntiva

Tutti i rifiuti contenenti asbesto, devono essere eliminati in modo sicuro	
Per movimentare il materiale indossare gli appositi DPI, che andranno smaltiti dopo l'utilizzo: guanti, tuta, occhiali di protezione, facciale filtrante FFP2/FFP3	
Tutti i rifiuti contenenti parti in amianto che risulti compatto, integro e stabile devono essere raccolti in sacchi di plastica resistenti	

I sacchi di plastica devono essere posizionati all'interno di contenitori rigidi omologati forniti dal delegato del deposito temporaneo	
I contenitori dovranno essere etichettati e conferiti, previo accordo preliminare, al Deposito Temporaneo di afferenza, che procederà allo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente	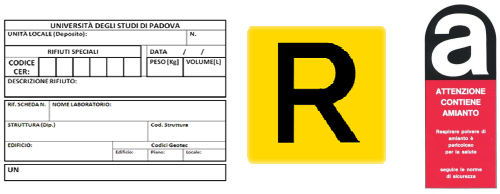

DPI

Tutte le operazioni di manipolazione/movimentazione dei rifiuti contenenti amianto devono avvenire indossando appositi DPI; questi vanno scelti in base alla tipologia di rischio e comunque secondo le indicazioni riportate nella valutazione del rischio.

Si riporta a titolo esemplificativo un elenco indicativo non esaustivo dei principali DPI:

- guanti monouso di materiale anallergico,
- occhiali di sicurezza con schermi laterali di protezione,
- schermi facciali o maschere protettive,
- camice da laboratorio/ tuta protettiva
- facciale filtrante FFP2/CE o FFP3/CE

Sommario

SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 1
Scopo e campo di applicazione 1
Riferimenti 1
Responsabilità 1
Modalità operative 2
DPI 3
Sommario 3